



## CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



### Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 dell'8/08/2016

---

OGGETTO: Compenso dovuto all'Avv. Salvatore Giacalone, legale del libero foro, per la difesa dell'Ente dinanzi la Corte di Appello di Palermo. Riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore 11,15 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Vice Segretario Generale dott. Andrea Antonino DI COMO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 01/08/2016, di seguito integralmente trascritta:

**“VISTA** la deliberazione di G.M. n. 333 del 20.08.2004 (All. 1) avente ad oggetto: “Impugnazione lodo arbitrale n. 25/04 del 30.04.2004 tra SAISEB Spa e Comune di Castelvetro. Conferimento incarico Avv. Salvatore Giacalone e prenotazione di spesa”, con la quale è stato nominato l'Avv. Salvatore Giacalone, legale del libero Foro, per proporre gravame, presso la Corte di Appello di Roma, al fine di ottenere l'annullamento del Lodo n. 25/2004, emesso dal Collegio Arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici, sita in Roma Via di Ripetta 267, ed ivi depositato il successivo 4.5.2004 a definizione del giudizio arbitrale R.A. n. 77/2003, promosso dalla SAISEB S.p.A. in danno al Comune di Castelvetro, per la risoluzione giudiziale delle riserve iscritte nel corso dell'esecuzione dei “lavori di ampliamento rete fognante e risanamento igienico della frazione di Marinella di Selinunte, del territorio interessato e delle sue zone di espansione”, appaltate dalla Civica Amministrazione con contratto del 10.12.1991, rep. 5456;

**CHE** con la sopra citata deliberazione di G.M. n. 333/2004 è stata contestualmente prenotata la spesa presunta di € 29.000,00 al capitolo 510.1 del bilancio 2004, comprensiva delle spese non imponibili, come da schema di parcella acquisito al prot. gen. al n. 23270 del 6.7.2004 (All. 2);

**VISTO** che il professionista con nota del 28.12.2015 prot. n. 2014/leg. (All 3) ha fatto pervenire lo schema di fattura a saldo per € 32.649,85, in cui detrae dall'importo di € 29.000,00 l'acconto di € 5.000,00, liquidato con provvedimento n. 966 del 26.11.2004 (All. 4), oltre I.V.A. e C.P.A.;

**VISTA** la nota prot. 843/leg dell'11/05/2016 (All. 5) con la quale l'avv. Francesco Vasile legale dell'Ente, ritiene che all'importo netto a suo tempo presuntivamente impegnato andavano aggiunti gli accessori dovuti come per legge a titolo di I.V.A., C.P.A., e ritenuta alla fonte;

**RAVVISATO**, che lo schema di fattura a saldo di cui alla nota del 28.12.2015 (sub. All. 3) contiene un errore in quanto alla somma di € 29.000,00 non sono state sottratte le spese non imponibili pari ad € 3.392,50, ma sono state sottratte solo € 5.000,00, relative all'acconto sull'onorario già corrisposto, come da schema:

€ 29.000,00 - onorario e spese non imponibili [prenotata con deliberazione di G.M. n. 333/2014 (sub. All. 1)]

€ 5.000,00 = onorario già corrisposto con provv. dirig. n. 966/2004 (sub. All. 4)

€ 24.000,00 saldo onorario da corrispondere avv. S. Giacalone  
mentre all'importo di € 29.000,00 andavano sottratte prima le spese non imponibili pari ad € 3.392,50 e  
successivamente € 5.000,00 per acconto onorario già corrisposto, così come segue:

€ 29.000,00 - onorario e spese non imponibili [prenotata con deliberazione di G.M. n. 333/2014 (sub. All. 1)]

€ 3.392,50 = spese non imponibili - [progetto di parcella, acquisito al prot. n. 2014/leg del 28/12/2015 (sub. All. 3)]

€ 25.607,50 - onorario totale da corrispondere avv. S. Giacalone

€ 5.000,00 = onorario già corrisposto con provv. dir. n. 966/2004 (sub. All. 4)

€ 20.607,50 = saldo onorario

**VISTO** che con nota prot. n. 958/leg. del 25.5.2016 (All. 6) l'Avv. Salvatore Giacalone ha trasmesso il nuovo schema di fattura a saldo, dal quale si evince che la somma residua dovuta ammonta ad € 28.345,45 come segue:

Saldo onorario	€ 20.607,50 +
CPA 4% su € 20.607,50	€ 824,30 +
IVA 22% su € 21.431,80	€ 4.715,00 +
<b>Saldo spese non imponibili (3.392,50 – 1.193,85)</b>	<b>€ 2.198,65 =</b>
Saldo dovuto Avv. Giacalone	€ 28.345,45

**CONSIDERATO** che risulta necessario liquidare, a saldo di quanto dovuto all'Avv. Salvatore Giacalone, giusta atti sopra indicati, la residua somma di € 28.345,45, comprensiva di IVA 22% e CAP 4%, al lordo delle ritenute di legge 20% per € 4.121,50 (20% su € 20.607,50) sopra meglio specificata;

**CONSIDERATO** che l'impegno di spesa a suo tempo presuntivamente assunto dall'A.C. non risulta sufficiente ad adempiere l'intera obbligazione di pagamento dei compensi, degli accessori di legge e delle spese sostenute dal Professionista nell'interesse del Comune di Castelvetro, risultando dai residui passivi dell'anno 2004 (All. 7) un importo pari ad € 21.686,15, somma impegnata con provvedimento dirigenziale n. 966 del 26/11/2004 (sub. All. 4) con la conseguenza che risulta necessario reperire la differenza dovuta a consuntivo per € 6.659,30 [€ 28.345,45 (sub. All. 6) - € 21.686,15 (sub. All. 7)], al lordo degli accessori di legge;

**VISTA** la sentenza n. 3509/2011 (All. 8), resa dalla Corte di Appello di Roma a definizione del giudizio di gravame interposto per il tramite del nominato professionista;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la superiore somma di € 6.659,30, costituisce debito fuori bilancio in quanto non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa, risultando necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. e) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, con imputazione ai codici di bilancio 1 – 11 – 1 -110 del redigendo bilancio 2016, fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità, atteso che risulta acclarata l'acquisizione della prestazione professionale, con conseguente utilità ed arricchimento per l'Ente beneficiario, per le motivazioni espresse dall'Avvocatura Comunale con nota prot. n. 843/leg dell'11/5/2016 (cfr all 5) ;

**VISTO** lo statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo, TUEL;

**RILEVATO**, conclusivamente, che è necessario adottare il presente provvedimento di impegno della somma € 6.659,30 al lordo di IVA, Cassa Avvocati e ritenuta di acconto, ad integrazione del provvedimento dirigenziale n. 966 del 26.11.2004, per compenso dovuto all'Avv. Salvatore Giacalone nella difesa dell'Ente dinanzi la Corte di Appello di Roma, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare l'insorgere di un contenzioso con sicuro aggravio di danni certi per l'Ente;

**VISTO** il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso

**PROPONE**

**Al Commissario Straordinario**

- 1) **PRENDERE ATTO** che l'impegno di spesa a suo tempo presuntivamente assunto dall'A.C. non risulta sufficiente ad assolvere l'intera obbligazione di pagamento dei compensi, degli accessori di legge (IVA 22%, CPA 4% e ritenuta alla fonte 20%) e delle spese sostenute dall'Avv. Salvatore Giacalone nella difesa dell'Ente dinanzi la Corte di Appello di Roma, risultando conseguentemente necessario reperire la differenza dovuta a consuntivo per € **6.659,30** al lordo di IVA, Cassa Avvocati e ritenuta di acconto;
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma € **6.659,30**, dovuta all'Avv. Salvatore Giacalone è ascrivibile quale debito fuori bilancio in quanto non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa, risultando necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. e) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000,
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **6.659,30**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 – 11- 1 - 110 del redigendo bilancio 2016, fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE ATTO** che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000, necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.”

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto che la proposta di deliberazione formulata è meritevole di accoglimento nei termini di formulazione, come conseguente a corretti conteggi, verificati ed asseverati dai pareri di regolarità espressi dai responsabili dei servizi amministrativi interessati e dal parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;

#### DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** che l'impegno di spesa a suo tempo presuntivamente assunto dall'A.C. non risulta sufficiente ad assolvere l'intera obbligazione di pagamento dei compensi, degli accessori di legge (IVA 22%, CPA 4% e ritenuta alla fonte 20%) e delle spese sostenute dall'Avv. Salvatore Giacalone nella difesa dell'Ente dinanzi la Corte di Appello di Roma, risultando conseguentemente necessario reperire la differenza dovuta a consuntivo per € **6.659,30** al lordo di IVA, Cassa Avvocati e ritenuta di acconto;
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma € **6.659,30** dovuta all'Avv. Salvatore Giacalone è ascrivibile quale debito fuori bilancio in quanto non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa, risultando necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. e) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000,
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **6.659,30**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 – 11- 1 - 110 del redigendo bilancio 2016, fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE ATTO** che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000, necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.
- 7) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 8 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*f.to Enrico Caruso*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to dott. Francesco Messineo*

---

**Il Vice Segretario Generale**  
*f.to dott. Andrea Antonino Di Como*

---

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91  
Castelvetro, 8 agosto 2016

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to dott. Andrea Antonino Di Como*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE: AFFARI GENERALI  
AVVOCATURA COMUNALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE**  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)  
(normato con D.L. n. 532/Gab. de 22/03/2015)

**OGGETTO: Compenso dovuto all'Avv. Salvatore Giacalone, legale del libero foro, per la difesa dell'Ente dinanzi la Corte di Appello di Palermo. Riconoscimento debito fuori bilancio.**

Esaminata ed approvata dal  
Commissario Straordinario  
il 8 AGO, 2016  
con deliberazione n. 31  
Dichiarata immediatamente esecutiva  
ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R.  
44/91:  
 NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la  
correttezza dell'azione amministrativa esprime  
parere:

FAVOREVOLE

Data 21/06/2016  
IL RESPONSABILE  
**SEGRETARIO GENERALE**  
(Dot. Licio Vito Moggio)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime  
parere:

FAVOREVOLE E SE ATTESTA  
LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE AZIENDA FINANZIARIA  
GESTIONE DEI RISCHI  
(Dot. Andrea Mannoia Di Carlo)

PR. 300 M 755  
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA € 6.533,30

AL CAP. 20204 IPR N. 787

Data 21/06/2016

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE  
L'ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE  
L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE  
(Gesue)



*[Handwritten signature]*

## II. SINDACO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 333 del 20.08.2004 (All. 1) avente ad oggetto: "Impugnazione lodo arbitrale n. 25/04 del 30.04.2004 tra SAISRB Spa e Comune di Castelvetrano. Conferimento incarico Avv. Salvatore Giacalone e prenotazione di spesa", con la quale è stato nominato l'Avv. Salvatore Giacalone, legale del libero Foro, per proporre gravame, presso la Corte di Appello di Roma, al fine di ottenere l'annullamento del Lodo n. 25/2004, emesso dal Collegio Arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici, sita in Roma Via di Ripetta 267, ed ivi depositato il successivo 4.5.2004 a definizione del giudizio arbitrale R.A. n. 77/2003, promosso dalla SAISRB S.p.A. in danno al Comune di Castelvetrano, per la risoluzione giudiziale delle riserve iscritte nel corso dell'esecuzione dei "lavori di ampliamento rete fognante e risanamento igienico della frazione di Marinella di Selinunte, del territorio interessato e della sua zona di espansione", appaltate dalla Civica Amministrazione con contratto del 10.12.1991, rep. 5456;

CHE con la sopra citata deliberazione di G.M. n. 333/2004 è stata contestualmente prenotata la spesa presunta di € 29.000,00 al capitolo 510.1 del bilancio 2004, comprensiva delle spese non imponibili, come da schema di parcella acquisito al prot. gen. al n. 23270 del 6.7.2004 (All. 2);

VISTO che il professionista con nota del 28.12.2015 prot. n. 2014/leg. (All. 3) ha fatto pervenire lo schema di fattura a saldo per € 32.649,85, in cui detrae dall'importo di € 29.000,00 l'acconto di € 5.000,00, liquidato con provvedimento n. 966 del 26.11.2004 (All. 4), oltre I.V.A. e C.P.A.,

VISTA la nota prot. 843/leg dell'11/05/2016 (All. 5) con la quale l'avv. Francesco Vasile legale dell'Ente, ritiene che all'importo netto a suo tempo presuntivamente impegnato andavano aggiunti gli accessori dovuti come per legge a titolo di I.V.A., C.P.A., e ritenuta alla fonte;

RAVVISATO, che lo schema di fattura a saldo di cui alla nota del 28.12.2015 (sub. All. 3) contiene un errore in quanto alla somma di € 29.000,00 non sono state sottratte le spese non imponibili pari ad € 3.392,50, ma sono state sottratte solo € 5.000,00, relative all'acconto sull'onorario già corrisposto, come da schema:

€ 29.000,00 = onorario e spese non imponibili [prenotata con deliberazione di G.M. n. 333/2014 (sub. All. 1)]

€ 5.000,00 = onorario già corrisposto con provv. dir. n. 966/2004 (sub. All. 4)

€ 24.000,00 = saldo onorario da corrispondere avv. S. Giacalone

mentre all'importo di € 29.000,00 andavano sottratte prima le spese non imponibili pari ad € 3.392,50 e successivamente € 5.000,00 per acconto onorario già corrisposto, così come segue:

€ 29.000,00 = onorario e spese non imponibili [prenotata con deliberazione di G.M. n. 333/2014 (sub. All. 1)]

€ 3.392,50 = spese non imponibili - [progetto di parcella, acquisito al prot. n. 2014/leg del 28/12/2015 (sub. All. 3)]

€ 25.607,50 = onorario totale da corrispondere avv. S. Giacalone

€ 5.000,00 = onorario già corrisposto con provv. dir. n. 966/2004 (sub. All. 4)

€ 20.607,50 = saldo onorario

VISTO che con nota prot. n. 958/leg. del 25.5.2016 (All. 6) l'Avv. Salvatore Giacalone ha trasmesso il nuovo schema di fattura a saldo, dal quale si evince che la somma residua dovuta ammonta ad € 28.345,45 come segue.

Saldo onorario	€ 20.607,50 +
CPA 4% su € 20.607,50	€ 824,30 +
IVA 22% su € 21.431,80	€ 4.715,00 +
<u>Saldo spese non imponibili (3.392,50 - 1.193,85)</u>	<u>€ 2.198,65 =</u>
Saldo dovuto Avv. Giacalone	€ 28.345,45

**CONSIDERATO** che risulta necessario liquidare, a saldo di quanto dovuto all'Avv. Salvatore Giacalone, giusta atti sopra indicati, la residua somma di € 28.345,45, comprensiva di IVA 22% e CAP 4%, al lordo delle ritenute di legge 20% per € 4.121,50 (20% su € 20.607,50) sopra meglio specificata:

**CONSIDERATO** che l'impegno di spesa a suo tempo presuntivamente assunto dall'A.C. non risulta sufficiente ad adempiere l'intera obbligazione di pagamento dei compensi, degli accessori di legge e delle spese sostenute dal Professionista nell'interesse del Comune di Castelvetrano, risultando dai residui passivi dell'anno 2004 (All. 7) un importo pari ad € 21.686,15, somma impegnata con provvedimento dirigenziale n. 966 del 26/11/2004 (sub. All. 4) con la conseguenza che risulta necessario reperire la differenza dovuta a consuntivo per € 6.659,30 [€ 28.345,45 (sub. All. 6) - € 21.686,15 (sub. All. 7)], al lordo degli accessori di legge;

**VISTA** la sentenza n. 3509/2011 (All. 8), resa dalla Corte di Appello di Roma a definizione del giudizio di gravame interposto per il tramite del nominato professionista;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la superiore somma di € 6.659,30, costituisce debito fuori bilancio in quanto non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa, risultando necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. e) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, con imputazione ai codici di bilancio 1 11 1 -110 del redigendo bilancio 2016, fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità, atteso che risulta accertata l'acquisizione della prestazione professionale, con conseguente utilità ed arricchimento per l'Ente beneficiario, per le motivazioni espresse dall'Avvocatura Comunale con nota prot. n. 843/leg dell'11/5/2016 (cfr all 5);

**VISTO** lo statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo, TUEL;

**RILEVATO**, conclusivamente, che è necessario adottare il presente provvedimento di impegno della somma € 6.659,30 al lordo di IVA, Cassa Avvocati e ritenuta di acconto, ad integrazione del provvedimento dirigenziale n. 966 del 26.11.2004, per compenso dovuto all'Avv. Salvatore Giacalone nella difesa dell'Ente dinanzi la Corte di Appello di Roma, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare l'insorgere di un contenzioso con sicuro aggravio di danni certi per l'Ente;

**VISTO** il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso

#### **PROPONE**

**Al Commissario Straordinario**

- 1) **PRENDERE ATTO** che l'impegno di spesa a suo tempo presuntivamente assunto dall'A.C. non risulta sufficiente ad assolvere l'intera obbligazione di pagamento dei compensi, degli accessori di legge (IVA 22%, CPA 4% e ritenuta alla fonte 20%) e delle spese sostenute

dall'Avv. Salvatore Giacalone nella difesa dell'Ente dinanzi la Corte di Appello di Roma, risultando conseguentemente necessario reperire la differenza dovuta e consuntivo per € 6.659,30 al lordo di IVA, Cassa Avvocati e ritenuta di acconto;

- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma € 6.659,30, dovuta all'Avv. Salvatore Giacalone è ascrivibile quale debito fuori bilancio in quanto non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa, risultando necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. c) del D.L.gvo n. 267 del 18.8.2000,
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 6.659,30, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 1 - 11- 1 - 110 del redigendo bilancio 2016, fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **DARE ATTO** che la suddetta prenotazione di impegno rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000, necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.



*[Handwritten signature]*  
EL DIRECTOR  
*[Handwritten signature]*



EL DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCIÓN  
II. SECRETARIO GENERAL  
(Don Lívio B. Méndez)  
*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI CASTELVETRANO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

**Parere n. 53/2016 del 28/07/2016 Prot. 63**

**AL Segretario Comunale  
Dr. Livio Elia Vaggio  
SEDE**

**PARERE sulla proposta di deliberazione Commissariale  
(con poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).**

**Proposta di delibera da Affari Generali Avvocatura Comunale.**

**Oggetto: Compenso dovuto all'Avv. Salvatore Giacalone, legale del libero foro, per la difesa dell'Ente dinanzi la Corte d'Appello di Palermo. Riconoscimento debito fuori bilancio.**

**Il Collegio dei Revisori:**

**Vista la delibera di cui all'oggetto;**

**Visti gli atti allegati;**

**Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;**

**Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);**

**Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88;**

**Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse**

**Freso atto che la notizia e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come della sottovalutazione possibile del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati.**


IL COLLEGIO DEI REVISORI


Esprime parere favorevole a di prenotare la somma pari ad euro 2.329 redigendo bilancio di Previsione 2013.


Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di Part. 29 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Maria Nastasi (Presidente) \_\_\_\_\_ Assente Giustificato \_\_\_\_\_

Dr. Angelo Nastasi (Componente) \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Dr. Giacomo Elia (Componente) \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_



Spese

(All. 1)



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 333 del 14/08/1991

OGGETTO: Zona per la quale l'ente ha diritto di credito n. 25/91 del  
20/01/91. Spese per la gestione e per la manutenzione  
pubblica in corso di lavori di manutenzione e ripristino

SI SPESA

La Giunta Municipale, il giorno 14/08/91 del mese di agosto in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Giuseppe Giovanni Ferraro nella sua qualità di SINDACO

o sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

- POMPEO Giovanni - Sindaco
- BOITONE Gianni - Assessore
- RIZZO Francesco - Assessore
- TAMBURELLO Angelo - Assessore
- PERRICONE Luciano - Assessore
- LOMBARDO Francesco - Assessore
- DI STEFANO Leonardo Giuseppe - Assessore
- MANFARACINA Giuseppe Luca - Assessore
- CAVARETTA Aurelio Oreste - Assessore
- CIFFRILESE Giuseppe - Assessore
- CINTURA Dina Grazia - Assessore

nome	ass.
POMPEO	X
BOITONE	X
RIZZO	X
TAMBURELLO	X
PERRICONE	X
LOMBARDO	X
DI STEFANO	X
MANFARACINA	X
CAVARETTA	X
CIFFRILESE	X
CINTURA	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Attilio JACOTTI e del Vice Segretario Giuseppe NATALE

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto soprindicato

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne le responsabilità tecniche;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne le responsabilità contabili e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 33 e 35 della legge n. 142/90, sempre con il R. n. 486, modificata con L. n. 50/2000 viene espresso parere **FAVOREVOLE**

VISTO il lodo n. 25 / 2004, emesso il 30.04.2004 dal Collegio Arbitrale iscritto presso la Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici, sita in Roma, Via Di Ripetta 267, ed ivi depositato il successivo 4.5.2004 a definizione del giudizio arbitrale R. A. n. 7703 promosso dalla SAISEB s.p.a., in danno al Comune di Castelvetrano, per la risoluzione giudiziale delle riserve iscritte nel corso di esecuzione dei lavori di ampliamento della rete fognaria e riarmamento igienico della frazione di Marconia di Selinunte, del settore interessato e delle sue zone di espansione, appellate dei a civico num. 10/12/1991, (cp. n. 5456);

*CHE* il Collegio Arbitrale con il sindacato provvedimento ha così statuato: "P.Q.M. amichevolmente accoglie la domanda di arbitrato nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento in favore della società SAISEB s.p.a. della somma di € 2.052.831,31, nonché degli interessi legali su detta somma fino al soddisfo; b) pone a carico della parte, secondo il grado di soccombenza in ragione di due terzi a carico del Comune e di un terzo a carico dell'impresa, le competenze e gli onorari di patrocinio litigioso in complessive € 42.000,00, oltre in assenza di nota spese a € 1000,00 per le spese modestissime, nonché le spese del presente giudizio, compreso il compenso al Segretario e il compenso degli Arbitri, come sopra determinate e ripartite, a carico delle parti con vincolo di solidarietà; c) manda al Segretario di procedere al deposito del presente lodo, presso la Segreteria della Camera Arbitrale e alle comunicazioni di rito. Così deciso ... Roma 30 aprile 2004".

*CHE* avverso il suddetto lodo è possibile proporre ricorso presso la Corte d'Appello di Roma, chiedendone l'annullamento entro i termini di legge.

RILEVATO che a causa della grossa mole di lavoro di cui è gravato il legale dell'Ente Avv. Daniela Grimaudo, lo stesso ha manifestato la difficoltà di curare la pratica, anche a causa dell'impossibilità di avvalersi della collaborazione dell'Avv. Vesile nominato arbitro nel procedimento in questione con provvedimento sindacale n. 43 del 4.4.2003;

VISTA la nota sindacale prot. n. 1128/agh. del 8.5.2004, con la quale il Sindaco, Dott. Giovanni Pompeo, scatti i pareri dell'Avv. Daniela Grimaudo, responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente e dell'Ing. Giuseppe Taddo, Dirigente del Settore OC/PP del Comune, nel manifestare la volontà di impugnare il sindacato lode mediante nomina di legato esterno rispetto in materia amministrativa del pubblico appalto, in favore dell'Avv. Salvatore Giacalone, del foro di Marsala, a relazionare in merito trasmettendo, al contempo, progetto di parcella per le competenze tutte dovute per l'affidamento dell'incarico per propria impugnazione;

*CHE* con delibera del 2.07.2004, acquisita al prot. gen. del Comune il successivo 6.7.2004 a. n. 2170, l'Avv. Salvatore Giacalone ha sinteticamente evidenziato la proponibilità del ricorso, gravemente indicando alcuni motivi di impugnazione, trasmettendo contestualmente, al contempo, progetto di parcella per un importo presunto di € 29.000,00;

**RITENUTA** l'opportunità di impugnare il suddetto lodo arbitrale n. 7/2004 del 30.04.2004, depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale il successivo 4.5.2004, non notificato;

**RITENUTO** che per proporre il suddetto gravame si ritiene opportuno e necessario nominare, in qualità di avvocato, scelto dall'Amministrazione Comunale nella persona dell'avv. Salvatore Giaccione, con studio in Marsala Via Vito Felco n. 2/C int. 7, giusta nota sindacale prot. n. 1.23 Gab del 15.6.2004;

**VISTA** la parcella preventiva trasmessa dall'avv. Salvatore Giaccione con missiva del 27.2004 acquisita al prot. gen. del Comune il successivo 5.7.2004 al n. 2570, per l'importo complessivo di € 29.000,00;

**CHE** la suddetta somma trova copertura finanziaria con imputazione al Cap. n. 510 I del bilancio 2004, denominato "Spese per liti, arbitràggi e risarcimenti" che presenta sufficiente disponibilità;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nel modo di legge:

#### D E L I B E R A

Per i motivi di cui la narrativa:

- **IMPUGNARE** il Lodo n. 25 / 2004, emesso il 30.04.2004 dal Collegio Arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici, sita in Roma, Via Di Ripetta 269, ed in deposito il successivo 4.5.2004 a definizione del giudizio arbitrale R. A. n. 770/5 promosso dalla S.A. S.P.B. s.p.a., in danno al Comune di Castelvetro, per la risoluzione giudiziale delle riserve iscritte nel corso di esecuzione dei lavori di ampliamento della rete fognaria e risarcimento igiene della frazione di Marinella di Solimante, del territorio interessato e delle sue zone di ageris oss. appaltate dalla civica amministrazione con contratto del 10.12.1991, rep. n. 3456;
- **CONFERIRE** a tal scopo incarico all'Avv. Salvatore Giaccione, libero professionista, con studio in Marsala Via Vito Felco n. 2/C int. 7, giusta nota sindacale prot. n. 11/98 Gab. del 15.6.2004, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, il quale ha trasmesso parcella preventiva per un importo complessivo di € 29.000,00.
- **PRENOTARE** la superiore spesa di € 29.000,00 al Cap. n. 510 I del bilancio 2004, denominato "Spese per liti, arbitràggi e risarcimenti" che presenta sufficiente disponibilità.
- **ENCARICARE** il Dirigente Del Settore Affari Generali e O.A. a definire l'impegno con propria determinazione.

**Deliberare** con separata votazione unanime la presente deliberazione in base ai sensi dell'art. 12 3° comma della L. R. n. 44/97.

Del che il presente verbale che viene come segue firmato:

**IL SINDACO**

Assessore Anselmo

R. M. *ROSA*

Il Segretario Generale

*ROSA*

*ROSA*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale a seguito di conforme approvazione del stesso comunale certifica che in presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 751 <sup>del 1951</sup> ~~del 1951~~ affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25-08-2009 per rimanere per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Il SEGRETARIO GENERALE

Castelvetro, 25-08-2009

*ROSA*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra elencati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 16);
- decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

Il SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

Reg. n. 353/2004

AVVOCATO  
SALENTINO STACAI ORTE

VIA M. L. S. 22, TEL. 0923 714684  
MARSALA

Com. di Castelvetro  
11 FEB 2004

63721  
11 FEB 2004

Marsala, 2 Luglio 2004

(All 2)

8 - LUG 2004  
P. N. 13240

ILLMO SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO  
SEDE

SPETULE  
UFFICIO LEGALE  
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO  
SEDE

OGGETTO: IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE S.A.I.S.E.B. S.P.A. /  
COMUNE DI CASTELVETRANO;

RIF. VS. NOTA PROT. 1128/GAB DELL'8.6.04.

Si riscontra la nota di cui in oggetto per ribadire il favorevole parere dello scrivente in ordine alla proponibilità del richiamato gravame.  
Ed invero, emerge dall'esame degli atti come non possa essere affatto condivisa la dedotta tesi in ordine all'interesse di tipo esclusivo del Comune di Castelvetro ad eseguire i lavori suppletivi, laddove risulta invece, all'evidenza, il preciso tomaconto, altresì, della SAISEB S.p.A. ad eseguire i lavori stessi.  
Per l'effetto, non si ritiene allora che si versi in una fattispecie di sospensione illegittima dei lavori per fatto imputabile alla sola stazione appaltante, come tale causativa di danni all'Impresa aggiudicataria.  
Per altro verso, vanno condivise le già sollevate eccezioni sia in ordine alla irrivalità, a pena di decadenza, delle apposte riserve; sia in ordine al quantum del disposto risarcimento del danno, determinato senza tenere in alcuna conto la circostanza che al momento della sospensione i lavori erano stati tuttavia eseguiti addirittura per il 97% del loro ammontare.  
Si allega schema di parcella in ordine all'importo presunto delle spese legali relative all'instaurando gravame d'appello.  
In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Avv. Salvatore Licaleone



**SCHEMA DI PARCELLA**

**VALORE DELLA CONTROVERSA: da EURO 2.582.300,01 a EURO  
5.164.600,00**

Studio della controversia	4.445,00
Consultazioni col cliente	2.230,00
Ricerca documenti	1.195,00
Preparazione e redazione atto introduttivo del giudizio	4.010,00
Assistenza udienza di trattazione (per ciascuna)	1.010,00
Comparsa conclusionale	9.602,50
Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	<u>4.992,50</u>
	27.515,00

Oltre a diritti di avvocato (stimabili in Euro 2.000 ca.) ed spese che andranno ad essere effettivamente sostenute.

PER UN IMPORTO PRESUNTO TOTALE DI EURO 29.000,00 ca.

Avv. Salvatore Catalano



AVVOCATO  
**SALVATORE GIACALONE**

Via Vito Ellero - c. 2/c. Im. F.  
Tel. e Fax 0923 / 14284  
MARSALA

Marsala, 23 Giugno 2004

ALL'ON. SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO  
SRDE

**OGGETTO: IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE S.A.I.S.E.B. S.P.A. /  
COMUNE DI CASTELVETRANO:**

**REI. VE. NOTA PROT. 1128/GAB DELL'6.6.04.**

Si riscontra la nota di cui in oggetto per ribadire il favorevole parere dello scrivente in ordine alla proponibilità del richiamato gravame.

Ed invero, emerge dall'esame degli atti come non possa essere affatto condivisa la suddetta tesi in ordine all'interesse di tipo esclusivo del Comune di Castelvetro ad eseguire i lavori suppletivi, laddove risulta invece, all'evidenza, il preciso tornaconto, altresì, della SAISEB S.p.A. ad eseguire i lavori stessi.


Per l'effetto, non si ritiene allora che si versi in una fattispecie di sospensione illegittima dei lavori per fatto imputabile alla sola stazione appaltante, come tale causativa di danni all'Impresa aggiudicataria.

Per altro verso, vanno condivise le già sollevate eccezioni sia in ordine alla irriparabilità, a pena di decadenza, delle apposte riserve; sia in ordine al quantum del disposto risarcimento del danno, determinato senza tenere in alcun conto la circostanza che al momento della sospensione i lavori erano stati tuttavia eseguiti addirittura per il 97% del loro ammontare.

Si allega scherma di parcella in ordine all'importo presunto delle spese legali relative all'instaurando gravame d'appello.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Avv. Salvatore Giacalone



TEL

**SCHEMA DI PARCELLA**

**VALORE DELLA CONTROVERSA: da EURO 2.592.330,01 a EURO  
5.184.660,90**

Studio della controversia	4.445,00
Consultazioni col cliente	2.230,00
Ricerca documenti	1.195,00
Preparazione e redazione atto introduttivo del giudizio	4.040,00
Assistenza udienza di trattazione (per ciascuna)	1.010,00
Comparsa conclusionale	9.602,50
Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	4.992,50
	<u>27.515,00</u>

Oltre a diritti di avvocato (stimabili in Euro 2.000 ca.) ed spese che andranno ad essere effettivamente sostenute.

**PER UN IMPORTO PRESUNTO TOTALE DI: EURO 29.000,00 ca.**

Avv. Salvatore Giuchione





Comune di Castelvetrano  
Via S. Maria 10  
81025 Castelvetrano (CN)  
Tel. 0924/909285  
Fax 0924/909286  
E-mail: sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

Codice Fiscale 81001210814  
Partita I.V.A. 00296480817  
Telefono : 0924/909285  
e-mail: sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

Prot. n. 1128/GHA del 08. 06. 2004

**Oggetto:** conferimento incarico per impugnazione lodo arbitrale - S.A.I.S.E.B. S.P.A. c/ Comune di Castelvetrano. "Lavori di ampliamento della rete fognante e risanamento igienico della frazione di Marinella di Selinunte, del territorio interessato e delle sue zone di espansione".

Pregiatissimo  
Avv. Salvatore Gincalone  
Via Vito Falco, 2/c int. V.  
91025 Marsala

e. p.c. Al Responsabile dell'Ufficio  
Legale  
SEDE

.....  
Facendo seguito all'intercorso colloquio del 31.05.2004, al fine di consentire all'Ufficio Legale la predisposizione della deliberazione di nomina difensore per l'instaurando giudizio a impugnazione in oggetto, è necessario che Difa faccia pervenire parcella preventiva onde consentire all'A.C. di impegnare le somme necessarie al pagamento delle spese e del compenso professionale, in uno a relazione dettagliata in merito alla proporzionalità del gravame, così come già esposto per le vie brevi.

Cordiali Saluti.

Il Sindaco  
Dott. Giovanni Donapeo

gdlnalo - gdlnalo@comune.castelvetro.it



Cerca email

Ricerca

Rispondi Rispondi e fatti Licizia Sposta Stampa  
Elimina Chiudi

Messaggi

Nuovo Messaggio

\* Le mie cartelle Gestisci

Posta in arrivo

Buzze

SPAM

Posta Inviata

Cestino

LIQUIDAZIONE PARCELLA SAISEB - lunedì 28

dicembre 2015 - 11:14

da [avvocato.giacalone@libero.it](mailto:avvocato.giacalone@libero.it) <[avvocato.giacalone@libero.it](mailto:avvocato.giacalone@libero.it)>  
a [gdlnalo@comune.castelvetro.it](mailto:gdlnalo@comune.castelvetro.it)  
<[gdlnalo@comune.castelvetro.it](mailto:gdlnalo@comune.castelvetro.it)>

richiesta liquidazione parcella SAISEB pdf (64 Kb) - [Visualizza download](#)

(All. 3)

2014  
2015

AVVOCATO  
SALVATORE GIACALONE  
Via Vito Fido, 2/C Int. 1  
Tel./Fax 0923/714324  
PEC: avvocato.giacalone@pec.it  
91025 MARSALA

UFFICIO SILE SINDACO  
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO  
SEDE

UFFICIO  
UFFICIO LEGALE  
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO  
SEDE

OGGETTO: COMUNE DI CASTELVETRANO / S.A.I.S.E.B. S.P.A.:

GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA CORTE D'APPELLO  
DI ROMA SEZ. III N. 3509 DEL 5.9.11 (DELIBERA DI  
CONFERIMENTO INCARICO: G.M. N. 235 DEL 20.8.04).

Con riferimento al giudizio definito come in oggetto e facendo seguito alla  
pregressa corrispondenza in atti, si richiede (in conformità alla "parcella preventiva"  
*in illo tempore* trasmessa) il pagamento a saldo dei compensi dovuti per l'opera  
professionale prestata, nella residuale complessiva misura di Euro 32.649,85, come da  
specifica sottoriportata:

Spese non imponibili	(A)	3.392,50 -	
		<u>1.193,85</u>	(acconto corrisposto)
SubTotale spese non imponibili		2.198,65	

[(A) comprensive di: Euro 930,00 per contributo unificato; Euro 532,40 per  
prestazioni domiciliatari; Euro 35,45 per spese postali e bancarie; Euro 12,00 per  
spese di notifica; Euro 1.862,65 per spese di viaggio e di soggiorno per n. 3 trasferte  
in Roma (udienze del 12.1.05; del 19.10.05; e del 6.6.07)]

Diritti-Onorari	29.000,00 -	
	<u>5.000,00</u>	(acconto corrisposto)
SubTotale imponibile	24.000,00	

CAP 4% 960,00  
[Totale imponibile] [24.960,00]  
IVA 22% 5.491,20  
**TOTALE DA PAGARE EURO 32.649,85**

Si resta in attesa di un sollecito riscontro, cogliendo l'occasione per porgere  
distinti saluti.

Avv. Salvatore Cicalone



# COMUNE di CASTELVETRANO

Provincia di Prato - Regione Toscana  
SETTORE AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE AZIENDA

*(Handwritten signature)*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 366 del 28.11.04

**OGGETTO:** Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura d'accanto n. 20 del 25.10.2004 in favore dell'Avv. Salvatore Giacalone, in esecuzione della deliberazione di G.M. 333 del 23.8.2004.

Trasmessa ai seguenti Uffici:	Data	Firma per Ricevuta
1. - ALBO PRETORIO (Pubblicazione gg. 15)	_____	_____
2. - Sig. SINDACO	_____	_____
3. - SEGRETARIO GENERALE	_____	_____
4. - SETTORE RAGIONERIA	_____	_____
5. - Segreteria Conferenza DIRIGENTI	_____	_____
6. - COLLEGIO REVISORI dei CONTI	_____	_____
7. - UFFICIO LEGALE	_____	_____

Il Responsabile dell'Amministrazione



### Settore Ragioneria e Finanze

Assunto impegno n° 1431 del 12.4 NOV. 2004  
 sull'intervento n° 1.1.4.2  
 Cap.P.E.C. n° 510.1  
 Fondo risultante L. 110.000,00  
 Imp. Precedenti €. 97588,32  
 Imp. attuale ... €. 4312,85  
 Disponibilità residua €. 5.087,63

Il Responsabile

*(Handwritten signature)*



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE  
AZIENDALE**

VISTO lo Statuto Comunale, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 16.07.1994;

VISTO l'art. 38, lettera m) del suddetto Statuto;

VISTO il lodo n.25/2004, emesso il 30.04 dal Collegio Arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale dei Lavori Pubblici, sita in Roma, via di Ripetta 267, ed ivi depositato il successivo 4.5.2004 a definizione R.A. n.77/03 promosso dalla S.A.I.S.E.B s.p.a., in danno al Comune di Castelvetrano, per la risoluzione giudiziale delle riserve iscritte nel corso di esecuzione dei lavori di ampliamento della rete fognante e risanamento igienico della frazione di Marinaella di Selinunte, del territorio interessato e delle sue zone di espansione, appalate dalla civica amministrazione con contratto del 16.12.1991 rep. n.5456;

CHE avverso il suddetto lodo è stato possibile proporre gravame presso la Corte d'Appello di Roma, chiedendone l'annullamento entro i termini di legge;

VISTA la deliberazione della G.M. n.333 del 20.08.2004 con la quale è stato conferito incarico all'Avv. Salvatore Giacalone, libero professionista, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano dinanzi alla Corte d'Appello di Roma e, altresì, prenotare la spesa di €. 29.000,00, così come trasmesso con parcella preventiva dal suddetto avvocato;

VISTO l'atto di impugnazione per declaratoria di nullità di lodo arbitrale alla Corte d'Appello di Roma del suddetto Avv. Salvatore Giacalone;

VISTA la nota del 23.10.2004, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 35974, con la quale l'Avv. Salvatore Giacalone ha inviato la fattura d'acconto n.20/04 chiedendone il pagamento;

RILEVATO che, la somma dovuta giusta atti sopra indicati, all'Avv. Salvatore Giacalone ammonta ad €. 7.313,85 così distinta:

- Spese anticipate	€. 1.193,85
- Onorari	€. 5.000,00
- C.A.P. 2%	€. 100,00
- Totale imponibile	€. 5.100,00
IVA 20%	€. 1.020,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 7.313,85</b>

**RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;**

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa,

1) **IMPEGNARE** la suddetta somma di €. 7.313,85 con imputazione al Titolo 1 - Frazione 1 - Servizio 2 - Intervento 8 in corrispondenza del CAP. 510.1 del bilancio 2004, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti".

2) **LIQUIDARE** e pagare all'Avv. Salvatore Giacalone la somma di C. 7.314,88, quale acconto per l'opera prestata presso la Corte d'Appello di Roma nel lodo arbitrale S.A.I.S.E.B. ex Comune di Castelvetrano, giusta deliberazione di nomina d. G.M. n. 333 del 20.08.2004.

3) **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento, effettuato le ritenute di legge, mediante accredito su conto corrente n. 58788900000000000000 presso il Credito Italiano - Filiale di Trapani, via ... in favore dell'Avv. Salvatore Giacalone, nato a ... il ... e ivi residente nella via ... n. ... - C.F. ...

#### DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
(avv. ...)



Il Dirigente del Settore  
AA.GG. ...  
(Dott. ...)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile  
ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Castelvetrano, li 12 di AGOS 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'ALBO

Copia conforme all'originale.

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

445)

Copia

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Consolare di Trapani



**Città di Castelvetro**

**Ufficio Legale e Contenzioso**

Piazza Umberto I°, 5  
Tel. 0924-904210 0624-509257

91022 Castelvetro (Tp)  
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- Apertura al pubblico: previo appuntamento.

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

e.mail: [frvasile@comune.castelvetro.tp.it](mailto:frvasile@comune.castelvetro.tp.it)

pec: [frvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:frvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it)

Oggetto: Pagamento compensi Avv. Salvatore Giacalone - rif. nota prot. n. 2014/leg del 28/12/2005.

Al Signor Sindaco

SEDE

Pregiaissimo Signor Sindaco, esaminata la pratica relativa all'incarico a suo tempo conferito all'Avv. Salvatore Giacalone del foro di Marsala, giusta Delibera di G.M. n. 333 del 20/08/2004 ed in particolare alla prenotata presunta somma di € 29.000,00 quale compenso dell'attività professionale per la difesa dell'ente, sono a rappresentarla che, detratto l'acconto lordo di € 7.313,85, corrisposto giusta determinazione Dirigenziale n. 966 del 26/11/2004, risultano dovute al Professionista le somme dallo stesso richieste con progetto di parcella definitiva trasmesso con nota prot. n. 2014 del 28/12/2004, atteso che dagli atti amministrativi citati si evince chiaramente come all'importo netto a suo tempo presuntivamente impegolato andavano aggiunti gli accessori dovuti come per legge a titolo di IVA, CPA e ritenuta alla fonte.

Infatti, espletata l'intera prestazione professionale, conclusasi con sentenza n. 3509/2011 resa dalla Corte di Appello di Roma, Sez. III, l'Avv. Salvatore Giacalone ha correttamente rendicontato all'A.C. anche in ordine alle spese dallo stesso sostenute, sciogliendo la riserva contenuta nello schema di parcella acquisito al prot. gen. al n. 23270 del 6/7/2004 ed allegato alla deliberazione di G.M. citata.

Alla luce di quanto detto, anche in ragione della conformità della parcella alla tariffa professionale, edotta di oltre il 40%, in ragione del rilevante valore (da €


Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. d. sett. n. 863 Reg. 1 MAG 2016

2.582.300,01 ed € 5.164.600,00), non può escludersi che il Professionista si rivolga all'Autorità Giudiziale ai fini di ottenere il pagamento delle somme dovute in forza dell'operata attività professionale, con conseguente aggravio di oneri e spese per la Civica Amministrazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialità.

Avv. Francesco Vaglio



**Da:** avvocato.giacalone@libero.it  
**A:** gdimaio@comune.castelvetro.it  
Francesco Vasile

**Data:** lunedì 23 maggio 2016 - 19:46

**Oggetto:** SCHEMA DI FATTURA A SALDO COMUNE DI CASTELVETRANDO - SAISEB

Faendo seguito alla Vs. nota del 23.5.16 (via mail), si trasmette l'allegato SCHEMA DI FATTURA A SALDO (corretto), da porre a base della adollanda deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio (così come concordato in data 18.5.16).

Si resta in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

Avv. Salvatore Giacalone

**Alligato(i)**

Schema fattura a saldo.docx

(ALL 6)

358

23 MAG 2016

SCHEMA FATTURA A SALDO

**COMUNE DI CASTELVETRANO / SAISEB S.P.A.**

Spese non imponibili	Euro	2.198,65
Onorari		20.607,50
C.A.P. 4%	824,30	
[Totale Imponibile] [21.431,80]		
I.V.A. 22%	<u>4.715,00</u>	
TOTALE		28.345,45
- ritenuta d'acconto		<u>4.121,50</u>
NETTO DA PAGARE		24.223,95

MONUMENTI DI SPESA COLLEGATI A DELIBERA  
 (6457 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL L'AVV. SALVATORE  
 (CACCALONE) 2004 PAG 966  
 DEL 29-11-2004)

Pagina: 1

Totale Impegni collegati 21.686,15

Totale Liquidazioni collegate 0,00

Totale Mandati collegati

**TOTALE INEVASO 21.686,15**  
 (Totale Impegni - Totale mandati)

Tab. Mon.	Data	Imp. Int. Art.	Num. Dell.	Gestione Anni Residuo	Importo	Mon. Collegati	Fall. Del. Agente	Note Dettaglio di Testata
3615; Imp.	31-12-2004	510.1	1786	R.2004	21.686,15			IMPLICAZIONE FIDUCIARIA DELL'AVV. SALVATORE SA SU OBBLIGO CONTR. MENTE INCAS DO AVV. CACCALONE SALVATORE



CONTRIBUTO UNIFICATO

4470

(ALL. B)

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Prof. Avv. Giovanni Arietta  
Associazione Professionale  
Maggiore viale Malaria, 3-00186 Roma  
Tel. 06 3911782-3211293 Fax 06 3612491  
giovanni.arietta@giuristiroma2.it

La Corte d'Appello di Roma, III sezione civile, in persona del magistrato

dot. Filippo Riccio Presidente  
dot. Giovanni Bastoni Consigliere  
dot. Valentinia Valentini Consigliera rel.

3500  
27

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rele causa iscritta al n. 8650/2004 del R.G. n. 1, pervenuta

1093509

TRA

Comune di Gasteivetrano, in persona del Sindaco p. r. eletto domiciliato in Roma, via  
Giuseppe Sciarra n.11 (presso lo studio dell'avv. Dino Valenza) convenuto dall'avv.  
Salvatore Giordano, che lo rappresenta e difende in virtù di delibera R.G. n. 133 del  
20.8.07 e mandata a margine dell'atto di citazione in appello

spediente appello incidentale

S.A.L.E.B. Società per Azioni Italiana Strada Edilizia Bonifiche SpA, in persona del  
legale rappresentante, eletto e domiciliato in Roma, via S. Costo n.71, presso lo studio dell'avv. G.  
Giovanni Arietta, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della  
comparsa di costituzione e risposta

spediente appello incidentale

CONCLUSIONI

Per l'appellante:  
come nell'atto introduttivo.  
Per l'appelato:  
come nella comparsa di costituzione.

u

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione simultaneamente notificato, il Comune di Casalboreana, in persona del Sindaco p.t., proponeva impugnazione per nullità avverso il verb. n. 295, emesso in data 30 aprile 1994, depositato il 4.5.2004, dal Collegio arbitrale costituito in Roma, presso la Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici, volto a risolvere la controversia insorta con la SAISEB S.p.a. concernente la stessa ditta, nonché l'adempimento di quanto rilevante in rapporto di cui al decreto di appalto, stipulato tra le parti il 10.12.92, rep. n. 2456, avente ad oggetto "lavori di ampliamento della rete fognaria e riassetto igienico della fognatura di Montebello di Salinone, del territorio interessato e delle sue parti di espansione", di cui emanò dall'Amministrazione il pagamento dell'importo di euro 2.032.831,30, per il riconoscimento di alcuni crediti accessori e dei danni conseguenti alla protrazione del tempo di appalto determinata dalla sospensione dei lavori, intervenuta nel periodo dal 23 febbraio 1993 al 14 maggio 1994, nonché necessaria per la redazione ed approvazione di una perizia di variante e stipulata, comportante l'assunzione di lavori aggiuntivi, per un importo eccedente l'importo del contratto d'obbligo.

L'appellante ammette, in primo luogo, l'osservanza e piena espressione di regole di diritto (ex art. 529 co. 2 n. 2 c.c.) ed, in particolare, la violazione delle norme di cui agli art. 1362 co. 1 e 2 e 1366 c.c., nonché il difetto residuo di motivazione (art. 826 c.c. e 827 c.c. c.c.); il Collegio Arbitrale, per avendo caso che dall'anticipata esecuzione di parte della SAISEB S.p.a., della maggior parte dei lavori previsti in parte, dall'inevitabile interesse dell'impresa ad attendere l'approvazione della perizia per ricostruire l'importo dei lavori già eseguiti e del suo tentativo a realizzare ancora nuovi lavori, del nuovo assetto sinistralistico del rapporto che riprese dai lavori, con l'osservazione di quelli soppressi di cui si è parlato di variante, aveva, incompensabilmente e concesso non rilevante, non cioè, poiché la stessa operazione negoziale sarebbe valsa a realizzare unicamente l'interesse del Comune di Casalboreana.

L'intenzione comune delle parti andava, invece, ricavata, dal loro complessivo comportamento, anche precedente all'approvazione della perizia di variante e stipulata

... del P.A., l'empalme accettabile per poterne legittimamente difendere di eseguire  
... estemporanei, al fine di adeguare l'esecuzione dell'opera a mutate esigenze  
... P.A., così avvenendo, sulla base di una propria valutazione discrezionale, sia il  
... di autorizzativa mancata approvazione della perizia di variante, sostanzialmente "a  
... ammanca", che simulandosi i maggiori oneri connessi all'inevitabile protrarsi dei tempi  
... l'acquisto ed all'attività del cantiere, nelle mosse dell'approvazione della perizia, con  
... convenzione regolamentare e completa emulazione dei doveri lavor.  
... contrattuali.

Accettando di eseguire anzitutto lavori estemporanei, in vista dell'imbuto  
regolamentare, la S.A.I.S.E.B. aveva avuto notizia anche la realizzazione dei nuovi  
lavori, al di fuori di un pubblico incarico, avendo sortito in proprio favore un credito di  
conferenziale importo finale, si da non potersi ritenere che i maggiori oneri dovuti  
alla sospensione dei lavori, cresciuti nelle mosse dell'approvazione della perizia, non  
fossero nel calcolo economico, della stessa convenzione, valutati e posti alla base  
delle relative operazioni negoziali.

Ed il contratto pregevole contrattuale, costruita la sintesi degli interessi perseguiti  
dalla parte, quello, ora indicato, della S.A.I.S.E.B. SpA e quello di esso Comune  
appellante, che utilizzava per intero il finanziamento regionale dell'opera, pure  
riannunciando, nel progetto, lavori che era stato costretto a studiare; per l'effetto, nessun  
risarcimento, ed a nessun titolo, poteva essere posto a carico del committente, né diritto  
alle obbligazioni accessorie costituite da rivalutazione incostituita di interessi.

Emergeva, dunque, evidente la violazione delle regole legali di concorrenza contrattuale  
in cui erano incorsi gli arbitri, nell'individuazione della comune intenzione della parte ad  
concedere il patto aggiuntivo, per la realizzazione dei lavori suppletivi e di variante,  
pervenendo ad un risultato interpretivo errato, perito non sotteso da adeguata  
motivazione, che rendesse possibile la ricostruzione della *ratio decidendi* (la motivazione  
"... *in rebus* ...", ategava una sostanziale mancanza di motivazione).

Il Comune di Castelvecchio si avvia, per l'insuccesso, a una applicazione di

6.

regole di diritto (art. 825 co. 2 n.p.c.), rappresentata dalle norme di legge in materia di temporeità delle riserve di cui agli artt. 53, 54 e 64 R.L.D. n. 350/1895 ed anche a riguardo, del diritto scritto di motivazione (art. 829 n.5 e 823 n.3 c.c.c.); ammetteva, in premessa, che l'appellato non aveva iscritto o ricollocato alcuna riserva in occasione della registrazione, in data 27.11.1993, a fini non mesi della sospensione dei lavori, disposta il 23 febbraio 1993, dal quale stato di avanzamento lavori, conseguente alla decisione del rinvio ad ottenere maggiori impegni, stava l'impresività della riserva iscritta cioè in data 30.6.1994.

È, nemmeno, ai sensi dell'art. 34 R.L.D. n.350/1895, l'impresa confermata o esplicitata la riserva nello stato finale dei lavori stessi il 28 giugno 1995.

Concludeva, dunque, previa sospensione dell'esecuzione del lodo, la declaratoria di nullità dello stesso a norma dell'art. 825 co.2 n.p.c., con accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di impugnazione, per le esposte motivazioni.

Si concludeva in S.A.L.S.E.B. Soriana per azioni Salsus Strada Emilide Bonifiche S.p.a. che, giacché le vicende in fatto non avevano caratterizzato l'appellato, sostanzialmente, riguardo alla presunta violazione delle regole di commercio contrattuale, cioè, in materia di opere pubbliche, l'interpretazione testuale del contratto, fosse principio dominante, non essendovi constatato indagine sulla presunta volontà delle parti, si concludeva una il nullo letterale della convenzione.

È, la semplice lettura del contratto aggiuntivo sop. n. 2775, sottoscritto il 16.9.94, portava ad escludere con lo stesso potere dire conclusivo di una trattativa in cui, le maggiori somme richieste dall'impresa, fossero determinate da titoli di natura di interessi.

Aggiungeva che la propria condotta di risarcimento non aveva riguardato solo il danno conseguente alla prosecuzione dell'apporto nel periodo di sospensione dal 23.2.1993 al 15.5.1994, necessario per la locazione di una perizia di variante, ma, come a pag. 4 del lodo, anche i maggiori costi supportati a causa del complessivo periodo di 504 giorni di forza maggiore del cantiere, dovuti anche ad altri mezzi (presenza di turisti).

Rappresentava, ancora, che, solo nella versione finale (la quarta) della perizia di variante



la

si applicava. Il importo dei lavori eccedeva il limite del quinto d'obbligo, mentre, fino alla definitiva approvazione, era rimasto nel. a di solo di questa, con la conseguenza che l'impresa non poteva, e non, subire.

Rituffando che la causa dell'accordo intercorso tra le parti per l'esecuzione della nuova opera, risiedeva nel principio interesso della stazione appaltante, specificamente concesso i fatti da cui la controparte pretendeva di ricavare la domanda interzonale delle parti.

Osservando, in conclusione, che le argomentazioni avversarie riproponevano quelle già espresse nel corso del procedimento arbitrale e l'odiana impugnazione terranea, dunque, di sanzionare questioni di merito, già oggetto di valutazioni da parte del Collegio.

Spiegava appello incidentale, lamentando:

1) l'errata esclusione del disarcimento dei danni connessi alla prima sospensione, per inosservanza e falsa applicazione di regole di diritto - art. 629 co. 2 capo 1 art. 54 Regolamento R.D. 25 maggio 1895 n. 360, in relazione all'art. 50 C.C.A. - D.P.R. 16 luglio 1962; gli arbitri avevano dichiarato inammissibile la pretesa, per la mancata formalizzazione della relativa uscita nel registro di contabilità, ma la sanzione della decadenza di cui all'art. 54 dell'art. 54 richiamato, non poteva riguardare tale sospensione, di durata limitata (12 gg.) e trattamento illegittimo, né la sua potenziale durata sarebbe emessa, se fosse rimasta unica, così come confermato dalla lettura dell'art. 50 C.C.A. - D.P.R. n. 1066/1962;

2) l'errata valutazione dei motivi alla radice della prima sospensione, per inosservanza e falsa applicazione di regole di diritto - art. 629 co. 2 capo 1 art. 54 C.C.A. - D.P.R. n. 1062/1962; escludeva, in particolare, che la pretesa dell'interferenza dei lavori con lo svolgimento della stagione invernale, potesse rientrare nella premessa della norma da ultimo contemplata (casi di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano almeno a regola d'arte o in caso di pubblico interesse o necessità), riferendosi alle sole cause che comportano la realizzazione dei lavori a regola d'arte o a mezzo di



LA

pubblico interesse discendenti da fatti obiettivi, non prevedibili, estranei al rapporto e non riconducibili alla stazione appaltatrice, che abbiano carattere di eccezionalità e inderogabilità, al fine di garantire la buona esecuzione dell'opera;

- 3) Sindacato riduzione ed eventuale annullamento delle voci di danno, per inosservanza e falsa applicazione di regole di diritto - art. 529 cod. proc. - in materia della valutazione delle prove - art. 116 c.p.c. - e dotte di motivazione - art. 529 n.5 e 523 n. 3 c.p.c. - in particolare, gli arbitri devono quantificare gli oneri da riconoscere all'impresa, a fronte delle seconde, illegittime, sospensioni, calcolando in misura ridotta il danno da spese generali, non coperte da corrispondente produzione, assumendone l'incidenza nella percentuale del 13% sui costi, senza fornire alcuna motivazione sul punto e riservando di desumere dai bilanci versati in altri anni, non idoneo, infatti, ad le esenzioni dell'iva reversibile, sui lavori eseguiti dopo la sospensione (nonostante la protezione dei tempi esecutivi fosse disposta da copia della stazione appaltatrice), ed il destino dell'iva subito dell'imposta (eventualmente ritenuta compensata con l'esecuzione dei lavori sospesi).
- 4) quanto agli interessi legali e moratori per la tardata erogazione dell'anticipazione, inosservanza e falsa applicazione di regole di diritto - art. 529 cod. proc., in relazione agli artt. 33 e 35 del C.C.A. - D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1062 e artt. 3 e 4 della legge 10.12.1961 n. 741 - gli arbitri devono riconoscere in misura fortemente ridotta, rapportandosi al solo periodo di gg.72 (dal 27 gennaio 1992 al 8.4.1992), individuata cronologicamente quella del 25.6.1991 (aggiudicazione alla SALB dopo il giudizio della magistratura amministrativa che aveva costato l'anziale aggiudicazione ad altra impresa), come data di decorrenza dei saloni di bilancio nel computo degli interessi e non quella del 16.10.1990 (data dell'offerta) o, in subordine, del 25.6.1991, conteggiandosi solo i 16 gg. (nuova decorrenza 11.7.1991) inaspriti dall'impresa per dare effettivo inizio ai lavori e fornire la esecuzione,
- 5) quanto agli interessi legali e moratori sulla tardata contabilizzazione e pagamento



5  
6  
L3  
e  
12

dagli accounti levati e revisione prezzi, l'inosservanza e falsa applicazione di regole di diritto - art. 829 cc.2 c.c., in relazione agli artt. 28 e 35 del C.C.A. - D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, agli artt. 4 e 5 della legge (0.12.1987 n. 74) e all'art. unico della legge 21.12.74 n.730 (casi) non erano stati riconosciuti, neanche gli arbitri che, con l'ispezione apposta alla pag. 34 del Registro di Contabilità, l'imposta non si dolesse anche del ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento, quando, comunque, ai sensi dell'art. 4 richiamato, il diritto di pagamento degli interessi di legge e di contratto era sottoposto all'obbligo della riserva, con nullità nei patti in contrario.

- 6) quanto agli interessi legali e moratori per la tardata contabilizzazione e pagamento degli accounti levati e revisione prezzi, l'inosservanza e falsa applicazione di regole di diritto - art. 829 cc.2 c.c., in relazione agli artt. 62 R.D. 25 maggio 1895 n.250, art. 29, cc. 3 del C.C.A. - D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ed artt. 4 e 5 della legge 15.12.1981 n. 741 - gli arbitri avevano liquidato all'imposta gli interessi per il ritardo nel pagamento delle rate di saldo, appartenenti al periodo dal 30 marzo 1996 al 30 dicembre 1997, mentre l'ultimazione dei lavori era stata certificata in data 27.1.1995, commettendo un grave errore di interpretazione dei documenti in atti, che richiedeva.

Concedeva, pertanto, per la parte dell'impegnozione proposta dal Comune, non accoglimento dell'appello incidentale e condanna della controparte al pagamento delle maggiori somme onerosamente specificate, con vittoria di spese di lite.

Il giudizio, senza l'istanza di sospensione dell'esecuzione del lodo, veniva estinto con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, firmasse la decisione con termini per scritti conclusionali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impegnozione principale non può essere accoglimento.

Le piate ragioni di nullità del lodo gravato, riguardano l'inosservanza e falsa applicazione delle regole di competenza comunitaria, di cui agli artt. 1362 cc. 1 e 2 e 1366

con, nell'individuazione della comune intenzione delle parti, nel annullare il patto  
aggiuntivo, per la realizzazione dei lavori supplementari e di variante, nonché l'indisegnata  
motivazione sul punto, che ha rendere impossibile la prosecuzione della *man d'opera*.

In proposito, gli arbitri, dopo aver ricostruito il contesto sviluppo del contratto  
contrattuale, arrivano ad individuare, con articolata motivazione, le ragioni della perdita di  
varianti, che dava luogo al successivo accordo, nelle dispute finali del. Continuazione di  
regolare i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto originario e di  
secondarie, in sede contrattuale, lavori eseguiti in difformità del progetto, evidenziando  
l'interesse prevalente dell'amministrazione a considerare le opere contenute in un unico  
appalto, anche per utilizzare l'intero finanziamento regionale dell'opera, così confermando  
le opposizioni del contraente (secondo cui, tra l'altro, i lavori oggetto del contratto  
aggiuntivo, avrebbero potuto essere eseguiti con altro e diverso appalto, da cui l'interesse  
dell'impresa a vedersi assegnare a prescrizione di corso).

Il Collegio, con iter argomentativo logico, ha indagato sulla comune intenzione delle  
parti e tanto ha fatto nel rispetto delle regole di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., arrivando ad  
escludere che l'impresa si fosse volontariamente accollata i costi derivanti dalla  
responsabilità dei lavori ed individuando nella stazione appaltante il soggetto sul quale far  
cadere i medesimi, anche l'individuazione degli elementi giuridicamente rilevanti, dunque,  
fondanti a annullare l'opera, valutazione, e scaturire quelle automatiche conseguenze del  
percorso argomentativo seguito e non appare sindacabile affermazione di principio.

Assolutamente, quindi, idonea motivazione, rispettosa delle regole di diritto di cui è  
risultata la violazione, ~~variante etc.~~ per il consenso al giudice dell'impugnazione

sindacare la logica della stessa, né la violazione degli elementi presentati opera degli  
arbitri. -l'accertamento della comune volontà delle parti (c. 1, art. 1362, Cass.  
2917/2007).

In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento del consenso dell'attore della  
parte, il vedere, infatti, se l'indagine di fatto affidata al giudice di merito e tale  
accertamento è consentita in sede di controllo di legittimità, quale è quello esecuto,



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

6



della fase motivazionale, del giudice dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 225 r.p.c. soltanto nel caso, non riscontrato nella specie, in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri, per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto oppure per una circostanzialmente delocalizzata violazione delle norme emendative di cui agli artt. 1562 e 1563 c.c.; in quest'ultimo caso, peraltro, colui che impugna il lodo non può ammettere, e dichiarare genericamente le ragioni di cui agli artt. 1562 e 1563 c.c., ma deve specificare i motivi in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di un'alternativa (e più favorevole), interpretativa, come avveniva peraltro, nella specie, traducendosi questa, in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 10559/2000).

Per quanto detto in ragione di gravare in discorso vanno disattese, con pieno diritto dell'appellante, le istanze riconvenzionali, anche in ordine alle obbligazioni successorie (punto di conflitto di impugnazione).

Il Comune di Castelverone ha, poi, dedotto l'inesistenza e falsa applicazione delle norme di legge in materia di temporarietà delle assenze, se non agli artt. 53, 54 e 64 R.D. n. 250/1895 e lamenta il difetto assoluto di motivazione al rigetto.

In via preliminare va osservato che, la motivazione della temporarietà delle assenze, nei confronti di operai pubblici, non si esaurisce in un mero accertamento di fatto, rivolto alla individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilità, dovendosi invece stabilire se il momento della iscrizione rientra nell'ambito temporale normalmente stabilito - art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 250 - a compiere un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legislativa intercedosi, per quanto detto, amministrativa, ai sensi dell'art. 829 del proc. civ.

6

l'imputazione per nullità del loro in caso di decadenza inosservanza delle regole di diritto  
e pena di opposibilità della riserva (v. Cass. n. 16954/2006; L. 15485/2000).

In proposito, gli atteri, con esauriente motivazione, che prende come delle eccezioni  
formulate sul punto dall'Amministrazione, sono serviti ad escludere l'eventuale nullità,  
e come il primo sottoscrittore con riserva il verbale di ripresa dei lavori in data 10  
maggio 1994 ed il registro di contabilità in data 30.5.1994, e, pertanto, il 14 luglio  
successivo, la riserva sul registro di contabilità, in calce alla registrazione del quinto stato  
di avanzamento lavori (v. Cass. n. 14170/2003, secondo cui la pena di opposibilità di opere  
pubbliche, l'impossibilità di quantificare esattamente l'ammontare del danno originato  
dalla sospensione dei lavori non esclude l'applicazione dell'art. 2910 c.c. e, quindi, la  
riserva, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 26 maggio 1925, n. 350, dovendosi al riguardo  
distinguere il momento nel quale si pone un obiettivamente non presumibilmente  
configurabile dal momento nel quale esso sia presumibilmente quantificabile, sorgendo  
l'onere di iscriverla in riserva sin dal primo momento e potendo la quantificazione operarsi  
nelle successive registrazioni. Da tanto si deduce che, ove il danno sia circoscritto ai maggiori  
onori della prolungata sospensione, è nel verosimile di riserva che deve essere formulata la  
riserva, salvo ad esplicare nelle successive registrazioni la sua natura).

Esistono inoltre l'assunto del Comune, riportato in questa sede, secondo cui  
avrebbe dovuto formulare la riserva in occasione del quinto stato di avanzamento lavori,  
il cui si registra di contabilità del 27 novembre 1993, essendo già in corso la sospensione  
dei lavori - disposta in attesa dell'approvazione della pratica - argomentando nel senso  
che la pendenza della sospensione non consentiva all'impresa di conoscere i danni  
derivanti dalla violazione del cantiere ed il quinto stato di avanzamento lavori riguardava le  
opere eseguite prima di questo, per cui la riserva doveva essere formulata per l'attività del  
cantiere non avrebbe avuto rilevanza con il contenuto del registro di contabilità, che  
definitiva anche l'onere di immediata proposizione della riserva.

La Corte ritiene la sua intenzione completa in punto delle regole di diritto di cui è assunta  
la violazione, dovendosi anche osservare, si aggiunga che è vero che l'appaltatore cui, in



la  
10

condizione e situazioni sopravvenute, vaglia far essere presente e recuperati adeguata  
rispetto al prezzo concordato da fronte di istruzione della contabilità, fornita riserva, entro  
il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la  
fonte delle scartate taganti, e ciò anche con riferimento a quella situazione, di non  
immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa della quale si presenti già dall'inizio  
o convenientemente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede  
del professionista, sicché possa ritenersi che questi disponga di dati sufficienti per segnalare  
alla parte committente il presumibile maggiore esborso che essa deve prepararsi ad  
affrontare, salvo poi a quantificare l'entità di tale esborso nelle registrazioni successive o in  
note al bilancio del conto finale (v. tra le altre, Cass. n. 12863/1993; n. 2395/1989, e  
anche Cass. n. 1763/2002). In relazione ai fatti produttivi di danno costitutivo, la riserva  
va iscritta contestualmente o immediatamente dopo che detti fatti abbiano evidenziato  
una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può  
essere approssimativamente indicativo.

Non è esente da dubbi la formulazione del principio, contenuta nell'art. 54 del RD 26 maggio  
1926 (art. 1340), recante esecutive che non applicabile percepente una serie di accreditamenti di  
fatta (che possono essere compiuti soltanto dal giudice di merito), diretti a stabilire, per  
l'apparato, se e quando l'appaltatore abbia avuto a disposizione dati sufficienti per  
segnalare al committente il presumibile maggiore esborso. E, l'onere di fornire elementi di  
conferma al giudice, ricade sul medesimo committente, il quale accetta  
l'insospettabilità della riserva e quindi un fatto modificativo o estensivo della pretesa con  
questa esecuta (art. 2597 cc., v. Cass. n. 10506/1998).

Non è condivisibile l'assunto per cui, per la sola circostanza della disposta sospensione,  
l'appaltatore fosse obbligato a fornire un'immediata riserva, poiché la riserva  
della spesa per pregiudizi o maggiori esborso conseguenti alla sospensione dei lavori,  
lignamente e legittimamente disposta dall'Amministrazione, deve essere liquidata  
quando emerge la concreta idoneità dei fatti a produrre i suddetti pregiudizi o esborso e  
non nel momento in cui si verifica all'atto della cessazione della sospensione, la riserva è

61

temporanea se merita, come nel caso in discorso, un'eccezione di lavoro o, in mancanza di tale eccezione, nel registro di contabilità, subito dopo la zona dell'iscrizione di sospensione (Cass. n. 5732/1993).

A fronte della esecutiva, valutazione compiuta dagli arbitri d'appello su cui non cadeva l'onere di specifica motivazione dei motivi di impugnazione, atti del licenziamento in via di esecuzione in ordine all'accoglimento del momento di permanenza del maggior pregiudizio o escluso da parte dell'appaltatore (ad indicare specificamente la circostanza sulle quali l'accoglimento avrebbe dovuto svolgersi e fatto in cui erano stati esposti, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla rilevanza decisa dalle stesse), si limitava genericamente ad affermare (pag. 14 verso introduttivo) che l'impresa non poteva non essere, già alla data del 27 novembre 1993, una controparte sostanzialmente parca "differendo al rigetto di dati storici impostamente affermati", della causale incidente negativa sul costo del lavoro nel fatto del "sospensione del lavoro" e della misura del costo a caso.

Ed analogo rilievo è a compiersi ripetero alla dogranza circa la violazione della disposizione di cui all'art. 67 R.D. n. 250/1985 per non avere l'impresa contabilizzato o esplicitato la relativa riserva nello stato finale dei lavori, redatto il 28 giugno 1995, a fronte delle argomentazioni degli arbitri (v. pagg. 16 e 17 loco), sull'eccezione di inammissibilità della pretesa avanzata dal Comune, argomentazioni secondo cui, dette contro finale veniva sottoscritte dall'impresa con riserva e cui esplicitazioni secondo le

esclusioni di questa, era affidata ad un foglio separato, recante, in fotocopia, le pagine di cronaca della contabilità 35,36 e 37, sulle quali, nella stessa data, sono state riepilogate le riserve formulate nel corso dei lavori, eccostando che il Comune non contava, tanto da portare a tenere il documento solo annesso e, comunque, non verificatosi l'eccezione decisa (anche per la rielaborazione delle riserve nelle citate pagine del registro di contabilità e nelle precedenti pagg. 30 e 34 in occasione della registrazione dell'attuale ed ultimo stato di avanzamento lavori), il contribuente impugnante si limitava, in questa sede, genericamente e senza preciso riferimento alla violazione contestata, a formulare



W

Esposizione di decadenza.

Risposta a tal punto impugnativa, pertanto, che rigetta nel tutto, va dichiarata inammissibile.

Verificando all'impugnazione incidentale, l'appalto-torba ha, in quattro luoghi, lamentato l'omissione del risarcimento dei danni connessi alla prima sospensione relativa al giudizio di licenziamento del 27 luglio al 7 agosto 1992 - per inosservanza e tardata applicazione dell'art. 30 Regolamento R.D. 25 maggio 1895 n. 550, in relazione all'art. 30 C.C.A. - D.P.R. 16 luglio 1962.

Ha dedotto che la sanzione della decadenza, di cui al r.o.5 dell'art.54 richiamato, non poteva riguardare tale sospensione, di durata limitata (12 gg.) e sicuramente legittima, né la sua potenzialità dannosa sarebbe emersa, se fosse rimasta unica, o, quant'almeno confermata dalla lettura dell'art. 30 C.C.A. - D.P.R. n.1065/1962.

La sentenza appare infondata.

Il Collegio, nel rinvio disposto dagli articoli 53 e 54 del R.D. n. 550 del 1895, in materia, non ha mai, nel merito, valutato i maggiori compensi, danni e indennizzi per qualsiasi titolo e in qualsiasi modo dovuti nel corso della esecuzione dell'opera (v. Cass. 13048/99), non individuandosi ragioni per escludere l'evento in oggetto, tenuto conto di quanto avvenuto dalla parte (sospensione da prima definita illegittima) quanto al momento di emersione della potenzialità dannosa della stessa, il Collegio richiama in evidenza, eponendo dati di fatto non smentiti in questa sede dall'istante, che la relativa sanzione non veniva né iscritta nel verbale di ripresa dei lavori, né successivamente, nel registro di contabilità, in occasione delle registrazioni concernenti quarto, quinto, sesto e settimo stato di avanzamento lavori, nonostante in corso al quinto ed al sesto stato, fossero state espressamente formulate le domande dei danti delle successive sospensioni dei lavori: dal 23 febbraio 1993 al 16 maggio 1994 e dal 1° agosto al 12 settembre 1994, risultando la riserva in questione inserita, solo, in vista alla registrazione dell'ottavo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori del 19.11.1995.

Tutto ha portato necessariamente il Collegio a ritenere valida la sua formulazione, e ciò

Li  
13

però a volte ritenere affiorare la potenzialità dannosa solo dopo la recessione e terza  
sospensione, se nei disegni venivano precedentemente iscritti.

Ultimamente ragione di impugnatione per nullità ha ad oggetto l'errata valutazione del rischio  
della validità della terza sospensione, per inosservanza e falsa applicazione della regola di  
diritto di cui all'art. 30 del C.C.A., L.P.R. n. 106/1962, per avere gli arbitri (art. 28 del  
lode), respinto la domanda di risarcimento danni subiti a causa della sospensione dei lavori  
dal 1° agosto al 12 settembre 1997, per la durata di gg. 64, non ritenendo essere esistita  
la regolare esecuzione dei lavori nel periodo più intenso della stagione invernale-primaverile,  
per la forte presenza del misto (di Selnunio, noto sotto questo nome e solo in un anno per  
una parte archeologica).

Le S.A.I.S.L.B. contestava che lo svolgimento della stagione invernale potesse interferire  
sui lavori ed escludeva che la causa della sospensione risultasse nella previsione dell'art.  
30 di cui deduceva la violazione, riguardando, questa, solo cause di forza maggiore,  
condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali, che impedivano l'ulteriore  
proseguimento dei lavori a regola d'arte o ostacolavano l'intervento discrezionale dei fatti  
ostacoli, non previsti, né prevedibili, estranei al rapporto e non imputabili alla  
esecuzione appaltata, con il carattere di eccezionalità e inderogabilità, sempre al fine di  
garantire la buona esecuzione dell'opera.

Gli arbitri con valutazione in fatto non constatando in questa sede, necessavano che  
l'interruzione dei lavori avvenisse per evitare l'insediamento all'esecuzione nel periodo invernale,  
derivante dalla forte presenza di tumuli, e ritenendo il Comune alla previsione, per la  
difficoltà di accedere, nel momento più intenso della stagione invernale-primaverile e  
secondo la valutazione di rischio della direzione dei lavori, la regolare esecuzione  
dell'opera, avvertendo l'esistenza di una circostanza speciale (tra le altre simili circostanze  
previste dall'art. 30), capace di impedire l'ulteriore prosecuzione delle opere a regola d'arte.

È condivisibile, apparte l'interpretazione delle disposizioni richiamate nel senso di  
preclusione, gli ostacoli temporanei in contemplati e legittimati la sospensione, dalla  
prevedibilità del loro verificarsi (l'elaborazione giurisprudenziale del rapporto della non

6  
14

prevedibile - Cass. n. 13645/04 e n. 5135/02 - La causa ad oggetto, quale  
sospensibile, la sospensione motivata da "ragioni di pubblico interesse o necessità",  
all'una ipotesi di cui all'art. 1227, non può essere giustificata la sospensione  
dei lavori, se diretta a porre rimedio a negligenza o inavvedutezza  
della Amministrazione).

Ad ogni modo, l'impresa si doleva dell'irreversibile riduzione e del mancato riconoscimento delle  
voci di danno, per inosservanza e mala applicazione di regole di diritto in merito alla  
rilevanza delle prove, avendo, gli arbitri, quantificato gli oneri a fronte della seconda,  
l'equitativa, sospensione, calcolando in misura ridotta il danno da spese generali, non  
espresse da corrispondente produzione, avvalorando l'incidente nella percentuale del  
5% sui costi senza fornire alcuna motivazione sul punto e trascurando di documentare con  
dati e numeri le voci e non documentando né la natura, né l'entità del danno verificatosi sui lavori  
effettuati dopo la sospensione (confrontata la protezione dei tempi esecutivi fra la spesa  
effettiva e la spesa ipotizzata), né la lesione dell'utile subita dall'impresa  
(risultante proprio conpendiata con l'esecuzione dei lavori sospesi).

Il Collegio arbitrale, in proposito, ha quantificato i maggiori oneri dovuti alla forzata  
cessazione dei lavori dal 22 febbraio 1994 al 15 maggio 1994, ritenendo le singole  
voci di danno nella misura di cui alla pag. 25 del lodo, congenerando motivando con la  
riduzione di valore di esse in considerazione della natura dei lavori in questione e della  
lunga durata, di gg. 47, della sospensione, rispetto alla quale, presumeva che l'impresa  
avrebbe onestamente operato, giustificando la quantificazione anche con il riferimento alla  
disposizione di cui all'art. 1227 c.c.

Non ha riconosciuto i danni per l'aumento dei costi non coperti dalla revisione prezzi,  
con riferimento ai lavori eseguiti dopo il contratto aggiuntivo, ritenendo che la revisione  
dei prezzi da parte del Comune, avesse esaurito ogni ipotesi di danno a questo della  
relativa al contratto, né ha riconosciuto i danni occorsi per la lesione dell'utile,  
presumendo che il nuovo assetto sull'aggravio, sia ripreso dai lavori, con l'assegnazione di  
quelli supplementari di cui alla perizia di valore, avesse compensato l'impresa.

Gi  
15

Sussiste, dunque, una chiara esposizione dell'atto regolamentare seguito per ottenere la  
conclusione il difetto di motivazione è sanc. dall'art. 823, n. 5, in relazione all'art.  
623 è prevedibile nella sua ipotesi, esclusa della spesa, in cui la motivazione manca del  
tutto, e ciò è nel punto esente da una consente di comprendere l'iter del  
accertamento seguito dagli uffici, e di individuare la "base" della decisione adottata,  
pertanto, ulteriori scorie in ordine all'effettiva valutazione delle prove e trattata  
considerazione di dati documentali (generico, preciso, appare il riferimento alla  
possibilità di denunciare elementi "de iure" e "de facto" in sé), appaiono  
irrimediabili, perciò riguardanti valutazione in fatto (v. Cass. Sez. Civ. n. 24785/2008).

Altra doglianza riguarda gli interessi legati e maturati per la cartella emessa  
dell'impiegato, rispetto al cui riconoscimento era dovuta l'irrisarcimento e alla  
separazione delle norme di cui agli artt. 29 e 35 del C.G.A. - D.P.R. 16 luglio 1962 n.  
1033 e artt. 5 e 6 della legge 10.12.1981 n. 741; gli uffici è avvenuto concludenti in merito  
fontemente dicenti, appartenenti al solo periodo di gg.78 (dal 21 gennaio 1959  
all'8.4.1960), anziché, erroneamente, a quello del 25.6.1958 (aggiudicazione alla  
SATEB dopo il giudizio della magistratura amministrativa, che aveva concesso l'istituto  
aggiudicazione ad altre imprese), la data di decorrenza dei sei mesi di anziosità non  
computa dagli interessi e non la quella del 26.6.1960 (data dell'offerta) o, in subordine, in  
quella del 25.6.1958.

Il Collegio arbitrale nell'individuare la data dell'offerta in quella indicata, ha affermato (v.  
pag. 22 del lodo) che, prima di questa, l'impresa non poteva ritenersi avere alcun  
interesse a procurarsi i mezzi finanziari per dare inizio al lavoro ed ha valutato  
l'opportunità della diversa soluzione emanata dall'appaltatore, per il possibile ipotesi in  
cui venga in contenzioso, il più delle volte di lungo durata.

Es, il ragionamento seguito, è, quindi, rovescio, dipartito dalle norme invocate.

Annulamento (giurisdizionale o in via di concessione) dell'applicazione di una gara  
pubblica, è senza dubbio il singolo negotium determinatum, con l'acquisto del

G  
16



neovvedimento rimesso, con la conseguenza che appartiene sempre al servizio delle  
attività di diritto pubblico la determinazione dell'amministrazione di non avvalersi della  
anzianità espletata e di revocare gli atti che vi abbiano dato luogo, a fronte della quale  
non sono intervenibili posizioni di diritto soggettivo, in capo agli altri partecipanti alla gara,  
anziché in posizione utile per subentrare all'aggiudicatario stesso, posizione di diritto  
soggettivo che consegue, invece, alla successiva aggiudicazione in favore dell'altro  
concorrente (v. Consiglio di Stato n. 244/2000 e n. 250/1987) e che rende attuale la  
Clausola dell'istituto di sicurezza all'appaltatore congrua disponibilità delle delicate fasi di  
svolto dei lavori, rispondendo, altresì, all'esigenza di pubblico interesse, di correttezza e  
trasparenza nell'esecuzione dell'opera (v. anche Cass. n. 11257/2010).

Il tutto, come costantemente evidenziato nel lodo impugnato, poiché la concreta  
attuazione di partecipazione e subordinata ai sensi dell'art. 2 legge n. 155/1989, all'incirca  
dei lavori e ai sensi della disposizione dell'art. 12, co. 6, R.D. n. 2440/1950, alla  
data del 7.1.1992, in data 1.1.1992, e contratto, secondo le norme richiamate  
in sede di ricorso, aver collegato l'obbligo alla produzione della polizza ad individuato il  
modello di occorrenza degli interessi compensativi in quello del 2.1.1992 al 3.1.1992  
prevedendo il pagamento previsto in data 5.1.1992.

Ne poteri, peraltro, accertata la validazione del momento di decorrenza in discorso,  
tenendo quanto reclamato dalla S.A.I.S.R.B., a dati presuntivi ed assolutamente incoerenti  
relativi all'assunzione e al pagamento dei contributi di cui alla consegna dei lavori  
e nei mesi successivi alla gara.

Quanto agli interessi legali e moratori per la tardata contribuzione (ritardata  
emissione dei certificati di pagamento), l'Impresa ha lamentato che gli stessi non fossero  
stati riconosciuti dagli altri in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 35 del  
C.C.A.A. - D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1060, 3 e 4 della legge 10.12.1987 n. 74 e art. unico  
della legge 21.12.74 n. 780.

6

12

In proposito è rilevante che il Collegio arbitrale (pagg. 32, 33 e 34 dell'atto), ha ritenuto, in fatto, che, con l'attuazione della riserva a scatti a pag. 30 del regime di contabilità in data 19.3.1995 (a lavori ormai ultimati), l'Impresa aveva chiesto di discostarsi, in merito al rinvio autorizzato ma la presentazione dei certificati di pagamento al Comune e la liquidazione degli scatti, richiedeva espressamente che rimanesse completamente esclusa, da la D.L. che l'ingegner capo dei lavori, per essere stati sempre una impresa "ad accettare e definire gli stati di avanzamento e i relativi costi di pagamento con le rate in appalto".

E, rispetto a detta dichiarazione, di cui il collegio arbitrale disponeva, sostanzialmente, il valore calcolatorio e abdicativo, non appare assoluta l'incertezza richiesta al disposto dell'art. 6 della legge n. 741/1981, secondo cui il diritto al pagamento degli interessi in oggetto è sottosto all'obbligo della riserva, con nullità dei patti in deroga e contrasti, perciò, come chiariva dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22872/2007), con affermazione di principio integralmente condivisa da questa Corte, la nullità del patto contrario al pagamento degli interessi sancita dalla legge n. 741 del 1981, art. 7, riguarda esclusivamente le clausole di deroga pattizie preventivamente e in toto, palese che la norma mira a impedire che le parti contrattualmente più forti, solitamente la F.A. nominataria - eludano la deroga in materia di scatti, che verrebbe costantemente inserita nei contratti e necessariamente accettata dall'appaltatore.

Ultimo motivo dell'impugnazione incidentale per nullità riguarda gli interessi legali e maturati per la mancata contribuzione e pagamento degli accenti lavoro e revisione.

Il motivo per ommissione di deduzione è dedotta l'ommissione di farsi apporre l'art.

62 R.D. 25 maggio 1885 n.250 art. 29, ex. 5 del C.C.A. - D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1663 ed art. 4 e 5 della legge 13.12.1981 n. 741.

L'impresa ha, al riguardo, lamentato la liquidazione di parte degli arconti degli interessi per il ritardo nel pagamento della rate di scatto, rapportandoli al periodo dal 30 marzo 1996 al 30 dicembre 1997, mentre l'attuazione dei lavori era stata verificata in data 23.3.1995, con ritardo di parte anche di incorporazione dei documenti in atti, che

Gi

18

deludono

che introdotta, poi, l'art. 36 del C.C.A. del 16 luglio 1962 con l'art. 5 legge 10 dicembre 1981 n. 741; avrebbe, cioè, dovuto ridurre gli ongiari 120 giorni (120) per la sospensione del saldo, dalla data del contratto o di calcolo o da quella prevista per il ritorno del detto documento a 60 giorni.

Le censure rispetto al momento di individuazione dell'epoca di utilizzazione dei lavori figurano le valutazioni in fatto compiute dagli arbitri e la lettura degli elementi probatori acquisiti, nonché l'accertamento in merito della natura delle opere, se essenziali e strumento accessorio a di fabbrica, realizzate dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, tutte attività al mandato a compiersi in questa sede, rivelandosi, pertanto, inammissibili.

Quanto al denunciato errore del contratto condizionamento alla norma dell'art. 36 del C.C.A. del 16 luglio 1962 e quella dell'art. 5 legge 10 dicembre 1981 n. 741, in ordine a quanto per la sospensione del saldo, va osservato che l'art. 5 prevede, che il calcolo degli ongiari cessano contare entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre il c.d. art. 36 comma 2) sancisce in caso di mancato, mancato il pagamento degli interessi: sala ongiari di saldo dopo che sia trascorso un termine determinato (120 giorni) dalla data entro cui doveva essere rilasciato il certificato di ultimazione. Conseguenza quindi, che, ultimati i lavori e dovuto inutilmente il termine per il calcolo, in mancanza di pagamento dall'ultimo stato di avanzamento è assoggettato, per quanto riguarda la sicurezza degli interessi, alle scadenze espressamente previste dall'art. 36 in esame (v. Circa n. 7987/1996), come correttamente ritenute dagli arbitri.

Per quanto detto anche l'impugnazione incidentale, per la parte non oggetto di impugnazione di inammissibilità, va rigettata.

Gli ongiari del giudizio, con reciproca sovvenzione delle parti, andranno all'integrale compensazione dell'espese di lite di questo grado.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, senza essere chiesta, definitivamente pronunciata

6

19

sull'appello proposto dal Comune di Casalevatore nei confronti della S.A.I.S.I.B. Società per Azioni Italiana Stadio Eolizia Scirifele Spa e sull'appello incidentale di quest'ultimo, ogni altra istanza, omissis, così provvede:

- dichiara inammissibile l'impugnazione principale, relativamente al motivo di cui in motivazione;
- rigetta, nel resto, l'impugnazione principale;
- dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale, relativamente al motivo di cui in motivazione;
- rigetta, nel resto, l'impugnazione incidentale;
- condanna integralmente alla pari le spese di lite.

Casi deciso in Roma il 15.6.2011

Testatore  
dott. Valentin Valerij

Il Presidente  
dott. Filippo Paoletti

IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa *Christina De Angelis*

Depositata in Cancelleria  
Roma, il - 5 SET. 2011  
IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa *Christina De Angelis*

20

CORTE D'APPELLO DI ROMA  
UFFICIO 1° COPIE

Al sensi dell' Art. 285 T.U.  
spese di giustizia,  
si attesta l'avvenuto  
pagamento dei diritti

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
Del SIG. / AVV. G. MARIANO  
nell'interesse di S.A.I.S.E.B.

Roma, 13/10/11

Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Antonia Marcuri



RELAZIONE DI NOTIFICA - Ad istanza dell' S.A.I.S.B.B. - Società per Azioni  
Italiana Strade Edilizia Bonifiche S.p.A. in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, e su richiesta del Prof. Avv. Giovanni Ariani, con studio in Roma,  
Caviglioglio, della sentenza n. 11, in data 11/11/1970, emessa in data 11/11/1970  
all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia  
conforme all'originale della suesposta sentenza al COMUNE DI  
CASILIVETANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, nel domicilio eletto in  
Roma, presso lo studio dell'avv. Dino Valenza, via Giuseppe Ferrarini n. 11  
(cap. 00195) ivi

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sector

8

Zona

137

CASSA 8 /2014 Cron. 24.463 Dest. 1/1 Data Ric. 19/10/2011

Richiedente: ARIETA GIOVANNI

Relazione di Notificazione

Trasf. 1,74 Sp. postale 0,00

Indirizzo come in atti, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario incaricato all'Ufficio di Corte di Appello di Roma, ha notified il presente atto al  
COMUNE DI CASTELVETRANO IN PERSONA DEL SINDACO PT ELETT DOM CIO L'AVV DINO VALENZA

ROMA - VIA FERRARI GIUSEPPE, 11

Indirizzo concesso al copia con la mia affidazione a mezzo di persona qualificata per

M. Valentini GIACOMO  
Ufficiale Giudiziario  
UFFICIO ELETTORALE DI ROMA  
451 CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Roma 26 OTT 2011

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., durante il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata, con preta di numero cronologico nella Casa Comunale di Roma, per non aver ricevuto il titolo al indicato con il mio atto per l'assenza o il rifiuto di persona idonea a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge

Roma, \_\_\_\_\_ L'Ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_